

STATUTO ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA GERACI SICULO

Articolo 1. - DENOMINAZIONE -

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti c.c, l'associazione non riconosciuta denominata "COMUNITA' ENERGETICA GERACI SICULO" (di seguito, "Associazione"), costituente comunità energetica rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e s.m.i. e della relativa normativa applicabile.

Articolo 2. - DURATA E SEDE -

L'Associazione ha durata illimitata, salvo che intervenga delibera di scioglimento dell'Assemblea ai sensi del successivo articolo 15.

L'Associazione ha sede nel Comune di Geraci Siculo

.....

con possibilità di istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero.

Articolo 3. - SCOPI -

L'Associazione non ha scopo di lucro e, nel rispetto e in applicazione della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, ha come obiettivo il migliore e più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri.

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità anche mediante la produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale e

industriale principale degli associati.

L' Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

1) L'organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione e distribuzione elettrica;

2) lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

3) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;

4) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle F.E.R.;

5) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

6) la costituzione e la partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;

7) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti o integrativo a favore degli associati.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini, e potrà avvalersi di figure tecniche o amministrative qualora utile per il perseguimento dei fini sociali. Potrà possedere

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi -necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire, nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa, è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

Articolo 4. - ASSOCIATI -

4.1 Principi generali

In conformità all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i., possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, **persone giuridiche**, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, compreso il Comune, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa o media tensione sottesi alla medesima

cabina di trasformazione (medesima Cabina Secondaria e/o – laddove previsto dalla normativa di settore - Cabina Primaria) .

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

Gli Associati danno mandato all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto dello statuto e del Regolamento, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritto di voto nell'assemblea degli Associati.

In conformità alla normativa di settore applicabile, gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

L'Associazione terrà un registro dei soci.

4.2 Categorie di Associati

I Soci si dividono in:

- Associati Silver;
- Associati Gold;
- Associati Platinum

Sono Associati Silver coloro che condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica;

Sono Associati Gold coloro che, partecipano all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile;

Sono Associati Platinum coloro che hanno la proprietà di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della Comunità Energetica.

Articolo 5. - AMMISSIONE -

5.1 Requisiti

Gli associati devono avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i., per essere membri della comunità energetica.

Ai fini dell'ammissione e, quindi, dell'assunzione della qualifica di Associato, sono necessari – alla data di costituzione della presente Associazione - i seguenti requisiti:

1) essere titolare, a qualunque titolo, di un punto di prelievo di energia elettrica;

2) dare mandato esclusivo all'Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;

3) condividere gli scopi e i valori associativi descritti nel precedente Articolo 3.

5.2 Domanda di ammissione

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati da

redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione, con contestuale conferimento all'Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione o al Consigliere Unico che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto.

Articolo 6. - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO -

La qualità di Associato si perde automaticamente per:

- decesso o estinzione;
 - mancato pagamento della quota associativa per i Soci per i quali è prevista, trascorsi sei mesi dal termine per il versamento;
 - perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione di cui al punto 5.1;
 - mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente statuto;
 - perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione;
- in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente statuto;
- recesso.

La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da

essa derivante.

Articolo 7. - TRASMISSIBILITÀ DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO -

La qualità di Associato è trasmissibile alle seguenti condizioni e nei seguenti casi:

soltanto nell'ipotesi di voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda.

Articolo 8. - RECESSO -

Ogni Associato ha facoltà di recedere dall'Associazione in ogni momento con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da inviarsi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o Consigliere Unico .

È sempre ammesso il recesso per giusta causa.

Articolo 9. - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI -

9.1 Diritti degli Associati.

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare e votare nelle assemblee;
- ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del regolamento interno di attuazione ("Regolamento"), al netto delle spese sostenute dall'Associazione.

9.2 Doveri degli Associati

I Soci, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a versare, all'atto dell'iscrizione, la relativa quota associativa.

I Soci sono tenuti al rispetto dello statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi amministrativi.

I Soci sono tenuti, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, a dare mandato esclusivo all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e a conferire la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

I Soci Platinum e Gold hanno l'obbligo di garantire all'Associazione la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica asserviti all'Associazione ai sensi del relativo contratto.

Articolo 10. - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo.
- il Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate, e salvo, eventuale, delibera dell'assemblea che istituisca un compenso.

Articolo 11. ASSEMBLEA

11.1 Principi Generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e l'Assemblea delibera con le

maggioranze e i quorum previsti dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Consigliere Unico, che provvede anche alla convocazione della medesima.

11.2 Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento e in particolare:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo o il Consigliere Unico;
- approva il bilancio;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo o il Consigliere Unico riterrà di sottoporle.

In particolare, nell'ambito delle proprie funzioni, l'Assemblea delibera sulla:

- ripartizione e sull'utilizzo dei contributi di valorizzazione dell'energia elettrica e delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dal DM 16.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;
- nomina il Direttore della Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto della ripartizione dei contributi, di cui al punto precedente, stabilendo se delegare ad un soggetto terzo tali attività.

11.3 Convocazione e svolgimento

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati a mezzo posta elettronica, posta raccomandata A.R., o comunque con altro mezzo che dia prova certa dell'avvenuta consegna, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea. In difetto di

convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Consigliere Unico almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità oppure almeno 1/10 (un decimo) dei Soci ne faccia richiesta.

Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione che sarà trascritto in un apposito registro a disposizione di tutti gli associati.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Articolo 12. - CONSIGLIO DIRETTIVO, CONSIGLIERE UNICO E

PRESIDENTE -

12.1 Composizione e durata

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo, formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, a scelta dell'assemblea o da un Consigliere Unico.

Il Consiglio Direttivo o il Consigliere Unico sono nominati dall'Assemblea e restano in carica 5 (cinque) esercizi, allo scadere dei quali essi potranno essere rieletti.

Qualora venga meno uno o più consiglieri, l'Assemblea provvede a sostituirli.

12.2 Presidente

Qualora sia costituito un Consiglio Direttivo, i membri nominano un Presidente che resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

12.3 Competenze

Il Consiglio Direttivo/Consigliere Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge, allo statuto e al Regolamento, fatto salvo per gli atti che siano per legge, per statuto o per Regolamento demandati all'Assemblea.

In particolare, competono al Consiglio Direttivo/Consigliere Unico:

- la predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- l'assunzione di obbligazioni e la conclusione e risoluzione di contratti, ivi incluso quello relativo all'utilizzo dell'Impianto;

- la nomina del Presidente.

12.4 Convocazione e svolgimento

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente, con comunicazione scritta, tramite mezzi idonei, ivi incluso attraverso e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) dei suoi membri.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo o la giustificazione degli assenti, che abbiano fatto pervenire dichiarazione scritta di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 11.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12.5 Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;

- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al

Consiglio Direttivo;

- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 13. PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione e dalle quote associative annuali, queste ultime ove deliberate dall'Assemblea;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 14. ESERCIZIO FINANZIARIO

14.1 Bilancio

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente, o il Consigliere Unico, provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso. La proposta di bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositate agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire ai soci di prenderne visione preventivamente.

14.2 Destinazione delle risorse

Non costituisce distribuzione di utili, neppure in via indiretta, la

corresponsione degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, dl 162/2019 e del dm 16.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c).

Articolo 15. SCIoglimento

15.1 Cause di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori.

L'Associazione può essere sciolta in caso di:

- Modifiche della normativa incentivante;
- Recesso di un numero di Associati i cui consumi per i quali è stata data la delega al trattamento sia equivalente al 50% dei consumi totali conferiti;
- Indisponibilità di impianti di produzione energetica da FER.

15.2 Destinazione del patrimonio

I beni che dovessero restare esaurita la liquidazione verranno devoluti in base a quanto disposto dalla delibera assunta dall'Assemblea.

Articolo 16. CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l'Associazione ovvero fra Associati, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Termini Imerese.